



COMUNE DI NAPOLI

AREA AMBIENTE - Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

**Disposizione dirigenziale 1072I/2024/154
del 10 dicembre 2024**

Allegato 1

**Direttiva sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nel Comune di Napoli,
ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 *Codice dei beni culturali e del
paesaggio***



COMUNE DI NAPOLI

AREA AMBIENTE - Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

Allegato 1

Direttiva sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nel Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio

La presente Direttiva sostituisce la precedente, approvata con disposizione del Coordinatore del Dipartimento Ambiente n. 18 del 10 maggio 2010, che disciplinava il procedimento di autorizzazione paesaggistica all'indomani del conferimento della delega regionale e alla conclusione del regime transitorio di cui all'art. 159 d.lgs. 42/2004. Dopo 14 anni di esercizio della delega si è resa necessaria una revisione della procedura sia per le intervenute normative e per le successive circolari del Ministero della Cultura, che nel corso degli anni hanno implementato o mutato procedure e modalità attuative, sia per la copiosa giurisprudenza che negli anni si è consolidata sui plurimi aspetti del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, sia, infine, per necessità di snellimento di un procedimento per sua natura complesso, quale atto codecisorio pluristrutturato, espressione del modello di cogestione attiva del vincolo da parte della Soprintendenza e del Comune, in qualità di amministrazione competente per effetto della delega regionale.

Gruppo di Lavoro

*Dirigente del servizio Tutela dell'Ambiente della Salute e del Paesaggio
arch. Giuliana Vespere*

*Responsabili del procedimento della U.O. Tutela del Paesaggio
arch. Giuliana Andretta, arch. Francesco Sorrentino, arch. Ada Claudia Tiberii*



COMUNE DI NAPOLI

AREA AMBIENTE - Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

Allegato 1

Direttiva sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nel Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*

Indice

1. *Premessa – Delega regionale*
2. *Beni Paesaggistici del territorio comunale di Napoli*
3. *Autorizzazione paesaggistica- Finalità*
 - 3.1 *Obbligo*
 - 3.2 *Esonero-Esclusioni*
4. *Competenze*
 - 4.1 *Regione*
 - 4.2 *Comune*
 - 4.3 *Commissione locale per il Paesaggio*
 - 4.4 *Soprintendenza*
5. *Procedimento*
 - 5.1 *Procedimento ordinario*
 - 5.2 *Procedimento semplificato*
 - 5.3 *Accertamento di compatibilità*
 - 5.4 *Opere pubbliche*
 - 5.5 *Opere di privati*
6. *Documentazione necessaria*
7. *Iter paesaggistico*
 - 7.1 *Istanza*
 - 7.2 *Esame procedibilità*
 - 7.3 *Relazione tecnica illustrativa*
 - 7.4 *Parere della Commissione locale per il Paesaggio*
 - 7.5 *Accertamento di conformità /valutazione di compatibilità paesaggistica*
 - 7.6 *Formulazione della proposta di provvedimento*
 - 7.7 *Parere del Soprintendente*
 - 7.8 *Rilascio/diniego del provvedimento autorizzazione paesaggistica*
8. *Effetti*
9. *Pubblicità degli atti*
10. *Disposizioni transitorie*



COMUNE DI NAPOLI

AREA AMBIENTE - Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

1. Premessa - Delega regionale

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, con legge regionale 29 maggio 1980, n. 54 e legge regionale 1 settembre 1981, n. 65, la Regione Campania ha delegato l'esercizio delle funzioni amministrative in materia autorizzativa per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

Con legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10 sono stati emanati gli Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub - deleghe, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65, che prevede che l'Ente sub - delegato provveda alla costituzione di un organo tecnico - amministrativo per l'esercizio della sub - delega in materia di Beni Ambientali.

Il 1° gennaio 2010, essendo cessato il regime transitorio di cui all'art. 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, è entrato in vigore l'art. 146, che disciplina l'autorizzazione paesaggistica. Le principali modifiche intervenute a seguito della cessazione del regime transitorio riguardano un aspetto procedurale ed uno di merito, ambedue con l'obiettivo di garantire una maggiore tutela del paesaggio.

L'aspetto procedurale che più da vicino riguarda l'organizzazione del Comune di Napoli¹ è dato dal fatto che viene introdotta la distinzione tra la tutela paesaggistica e le competenze urbanistiche ed edilizie comunali, con la conseguenza che l'ufficio che rilascia l'autorizzazione paesaggistica deve essere un ufficio diverso e distinto rispetto a quelli che curano la materia urbanistica ed edilizia.

L'aspetto di merito è che il parere del Soprintendente è obbligatorio e vincolante.

A seguito della delega regionale al Comune di Napoli, l'allora Direttore generale, con disposizione n. 4 del 14 aprile 2010, ha disposto che *“il servizio dipartimentale Ambiente è la struttura organizzativa con competenza in tema di attività di tutela paesaggistica”* e il Coordinatore del dipartimento Ambiente *“è il responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica...”*. Al fine di garantire la separazione e l'autonomia delle funzioni in materia di paesaggio, il Direttore generale ha, altresì, disposto la possibilità della *“costituzione di una specifica unità organizzativa autonoma”* e che *“l'attivazione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è effettuato a cura del responsabile di ciascun servizio, il quale resta comunque competente per la redazione degli atti e progetti che necessitano di tale autorizzazione, nonché per la produzione della documentazione richiesta dalla normativa vigente preordinata al rilascio di detta autorizzazione”*.

In attuazione delle disposizioni normative e della citata disposizione del Direttore generale 4/2010, il Coordinatore del Dipartimento Ambiente, con disposizione dirigenziale n. 18 del 10 maggio 2010, ha emanato una *Direttiva sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 d.lgs 42/2004*.

A seguito dell'entrata in vigore del *Codice*, la Regione Campania² aveva chiarito che i comuni presso i quali fosse ancora in funzione la CEI (Commissione Edilizia Integrata) potevano esercitare la delega e che per essi continuava ad applicarsi la disciplina dell'Allegato 1 alla l.r. 10/1982 con le procedure ivi previste riguardo alla composizione dell'organo.

¹ La Regione Campania, con nota con nota prot.n. 2789 del 17 marzo 2010, ha confermato le funzioni in materia di Paesaggio avendo verificato la sussistenza dei requisiti organizzativi e di competenza tecnico-scientifica.

² Nota dell'Assessore Tagliatela prot. 942/58 del 07.07.2011 e Circolare esplicativa prot. 2101/C/11 del 02.08.2011.



COMUNE DI NAPOLI

AREA AMBIENTE - **Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio**

Con delibera di Consiglio comunale n. 1 del 3 febbraio 2017 è stata istituita la Commissione locale per il Paesaggio del Comune di Napoli ed approvato il Disciplinare per il suo funzionamento, che prevede sia composta da 5 componenti esperti in materia paesaggistico-ambientale nelle discipline previste dall'Allegato 1 alla l.r. 10/1982.

A seguito di macro-organizzazioni dell'Ente avvenute nel tempo, ad ultimo con la delibera di Giunta Comunale n. 185 del 31 maggio 2023 - con cui sono stati approvati il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi e il nuovo organigramma del Comune di Napoli - , con la disposizione del Direttore generale n. 56 del 31 luglio 2023, come modificata da Ordine di Servizio n. 2 del 22 settembre 2023, le funzioni in materia di Paesaggio sono state attribuite al servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio incardinato nell'Area Ambiente, nel rispetto del requisito della differenziazione tra le attività di tutela del paesaggio ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico edilizia, queste ultime attribuite all'Area Urbanistica.

Per una chiara lettura del documento, si definisce:

“*ufficio Paesaggio*”: l'ufficio comunale cui sono attribuite dal Direttore generale le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica, attualmente il servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio;

“*ufficio procedente*”: l'ufficio comunale procedente che trasmette l'istanza di autorizzazione paesaggistica (Sportello unico edilizia, Sportello unico attività produttive, Condono, Municipalità, Tecnico patrimonio etc.);

“*Ente procedente*”: l'Ente o il soggetto esterno all'amministrazione che intende realizzare gli interventi, indice la conferenza dei servizi per l'approvazione di un'opera pubblica o di interesse pubblico, trasmette l'istanza di autorizzazione paesaggistica e approva il progetto secondo le disposizioni di legge;

“*Soprintendenza*”: la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli;

“*Soprintendenza PNRR*”: la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza istituita dal Ministero della Cultura istituito, ai sensi del decreto-legge 31.05.2021, n. 77 art. 29;

“*CLP*”: la Commissione locale per il Paesaggio;

“*Responsabile del Paesaggio*”: il dirigente, responsabile dell'ufficio competente e del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

2. Beni Paesaggistici del territorio comunale di Napoli

Oltre il 40 % del territorio comunale di Napoli è tutelato come “bene paesaggistico”, ai sensi della parte III del d.lgs 42/2004, in virtù dei seguenti provvedimenti di vincolo:

- aree riconosciute di notevole interesse pubblico da specifico provvedimento di vincolo ai sensi delle leggi n. 778/1922 e n. 1497/1939, oggi tutelate ai sensi dell'art. 136;
- aree tutelate per effetto della legge n. 431 del 8 agosto 1985, così detta legge Galasso, oggi elencate all'art. 142 c.1;
- aree ricadenti nei Piani paesistico di Posillipo, decreto ministeriale del 14 dicembre 1995, e nel Piano paesistico di Agnano-Camaldoli, decreto ministeriale del 6 novembre 1995, redatti ai sensi dell'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431;
- aree ricadenti nel Parco Metropolitan delle Colline di Napoli, istituito con delibera di Giunta regionale n. 855 del 10 giugno 2004, ai sensi della legge 394/1991 e delle leggi regionali 33/1993 e 17/2003;



COMUNE DI NAPOLI

AREA AMBIENTE - **Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio**

- aree ricadenti nel Parco regionale Campi Flegrei, istituito con decreto Presidente Giunta regionale della Campania n. 782 del 13 novembre 2003.

E' in corso l'iter di redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), ai sensi dell'art. 143 del d.lgs 42/2004, da parte della Regione Campania e del Ministero della Cultura, che hanno sottoscritto, il 14 luglio 2016, apposita Intesa Istituzionale.

Ad oggi con delibera di Giunta regionale n. 560 del 12 novembre 2019 è stato approvato il Preliminare di PPR e con delibera di Giunta regionale n. 620 del 22 novembre 2022 è stato approvato il “*Catalogo e l'Atlante delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico*”.

Con la “vestizione dei vincoli” ad opera del PPR, consistente nella trasformazione dei vincoli paesaggistici (*ex actu*) da vincoli “nudi”, ovvero meramente perimetrali, in vincoli corredati dall'indicazione di obiettivi, criteri e limiti necessari a valutare la compatibilità dell'intervento sottoposto ad autorizzazione con la salvaguardia dei valori tutelati, l'intero territorio regionale, e quindi comunale, sarà tutelato con differenti livelli di tutela, un livello atto a definire prescrizioni d'uso immediatamente cogenti per i beni paesaggistici, un livello atto a definire indirizzi e criteri, riferiti all'intero territorio regionale, per la pianificazione territoriale e urbanistica³.

Nelle aree oggi vincolate, per realizzare qualsiasi opera, ad eccezione dei casi di esclusione, è necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 d.lgs 42/2004, con procedimento ordinario o semplificato per le opere ricadenti nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 *Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*, con le modalità di seguito riportate.

3. Autorizzazione paesaggistica - Finalità

La Convenzione Europea sul Paesaggio⁴ si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo.

A tal fine definisce:

“*Salvaguardia dei paesaggi*” le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano;

“*Gestione dei paesaggi*” le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali.

L'art. 146 al comma 1 stabilisce che “*1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione*”.

³ Capitolo 3.2 della Relazione generale del Preliminare del PPR.

⁴ La Convenzione Europea sul Paesaggio è un documento firmato il 20 Ottobre 2000 a Firenze ed è parte del lavoro del Consiglio d'Europa sul patrimonio culturale e naturale, sulla pianificazione territoriale e sull'ambiente. Oltre a dare una definizione univoca e condivisa di paesaggio, la Convenzione dispone i provvedimenti in tema di riconoscimento e tutela, che gli stati membri si impegnano ad applicare. Vengono definite le politiche, gli obiettivi, la salvaguardia e la gestione relativi al patrimonio paesaggistico, riconosciuta la sua importanza culturale, ambientale, sociale, storica quale componente del patrimonio europeo ed elemento fondamentale a garantire la qualità della vita delle popolazioni.



COMUNE DI NAPOLI

AREA AMBIENTE - Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

L'autorizzazione paesaggistica costituisce il provvedimento che formalizza gli esiti della valutazione specialistica della conformità/compatibilità paesaggistica degli interventi edilizi ed urbani, che prevedono la trasformazione delle aree di interesse paesaggistico, prima dell'esecuzione di qualsiasi opera.

L'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5 del d.lgs 42/2004.

3.1. Obbligo

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione, fatti salvi i casi di esonero e le esclusioni di seguito indicati.

3.2 Esonero-esclusioni

Sono esclusi dall'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica gli interventi elencati all'art. 149 d.lgs 42/2004 e di seguito specificati:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- b) gli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- c) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste.

Inoltre, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi elencati nell'Allegato A al d.p.r. 31/2017 e all'art. 4 dello stesso decreto.

Come previsto dalla Circolare 42/2017 il tecnico incaricato assevera la ricorrenza dei presupposti e dei casi di esclusione e in particolare nella singola voce di riferimento dell'allegato A.

Resta esclusa la possibilità di un'attestazione (atipica, non prevista dall'ordinamento) circa l'eventuale esclusione/esonero.

In sede di controllo e/o vigilanza l'Amministrazione comunale ha facoltà di verificare la rispondenza tra quanto realizzato e quanto dichiarato.

4. Competenze

La conservazione dell'ambiente e del paesaggio è materia di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.

Ai sensi dell'art. 131 comma 6 del d.lgs 42/2004 lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.



AREA AMBIENTE - **Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio**

4.1 Regione

Le regioni esercitano la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, ai sensi dell'art. 146 comma 6 D.lgs 42/2004. Possono tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

La Regione Campania ha delegato l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia del Paesaggio al Comune di Napoli disponendo lo stesso di un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, di una struttura organizzativa che garantisce la differenziazione delle funzioni e di una Commissione locale per il Paesaggio.

Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica degli interventi afferenti ad opere pubbliche sovracomunali che interessano il territorio di più comuni e finanziati con fondi regionali, statali o comunitari resta in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 48 comma 2 della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16.

La Regione esercita, altresì, il potere sostitutivo in caso di inerzia del comune delegato, ai sensi dell'art. 146 comma 10 d.lgs 42/2004.

4.2 Comune

Per l'esercizio della delega regionale e le attività connesse il comune, in veste di amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, provvede ad organizzare l'ufficio Paesaggio nel rispetto dell'obbligo normativo di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

L'ufficio Paesaggio è dotato di adeguate figure professionali ai fini dell'istruttoria delle pratiche di autorizzazione paesaggistica e di un segretario a supporto delle attività della CLP individuato dal Responsabile del Paesaggio.

Il Responsabile del Paesaggio nomina i responsabili del procedimento paesaggistico, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*.

L'ufficio Paesaggio istruisce i procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nel rispetto dell'iter procedurale di cui al paragrafo 7.

4.3 Commissione locale per il Paesaggio

L'art. 148 d.lgs 42/2004 disciplina le Commissioni per il Paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica.

Ai sensi delle norme regionali che delegano le funzioni ai comuni, la CLP è composta da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. In particolare, l'Allegato 1 alla l.r. 10/1982, che ad oggi disciplina la materia, prevede che sia composta da 5 componenti, nominati dal Consiglio comunale, esperti di beni ambientali, storia dell'arte, discipline agricole forestali, naturalistiche, storiche, pittoriche, arti figurative e legislazione beni culturali.



AREA AMBIENTE - Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

Con regolamento, approvato dal Consiglio comunale, viene disciplinato il funzionamento della citata Commissione⁵.

Nell'ambito dell'iter istruttorio paesaggistico, di cui all'art. 146 comma 7, previa istruttoria paesaggistica sulla procedibilità dell'istanza da parte dell'ufficio Paesaggio, la Commissione esprime, sulla base dei provvedimenti di vincolo, il proprio parere sui progetti/interventi/piani ricadenti in zone vincolate, ai sensi della parte III del d.lgs 42/2004, indicando ove necessario eventuali prescrizioni o, laddove l'intervento non sia ritenuto compatibile con i valori da tutelare, indicazioni per il conseguimento della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.

4.4 Soprintendenza

Il Soprintendente rende il proprio parere obbligatorio e vincolante⁶ sulla proposta di provvedimento formulata dall'ufficio Paesaggio secondo le tempistiche dettate nei diversi procedimenti.

5. Procedimento

L'ufficio Paesaggio riceve le istanze di autorizzazione paesaggistica esclusivamente dagli uffici ed Enti procedenti secondo specifica competenza relativamente agli interventi da valutare.

Per facilitare il lavoro degli uffici ed Enti procedenti, a cui compete la responsabilità dell'attivazione del procedimento e della redazione degli atti e progetti, nonché la produzione della documentazione necessaria per la valutazione delle opere, di seguito si illustrano le tipologie di procedimento.

5.1 Procedimento ordinario

L'autorizzazione paesaggistica ordinaria è rilasciata ai sensi dell'art. 146 d.lgs 42/2004 per gli interventi a progetto modificativi dello stato dei luoghi, fatti salvi i casi di esclusione e gli interventi di lieve entità, assoggettati a procedura semplificata ai sensi del d.p.r. 31/2017.

A seguito dell'istanza trasmessa dagli uffici ed Enti procedenti, l'ufficio Paesaggio, effettuate le verifiche e gli accertamenti di competenza e acquisito il parere della CLP, trasmette entro 40 giorni al Soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione, ai sensi della l. 241/1990.

Il Soprintendente rende il proprio parere entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti. In caso di parere negativo comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della l. 241/1990. Entro 20 giorni dalla ricezione del parere, l'ufficio Paesaggio provvede in conformità.

Decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'ufficio Paesaggio provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

Il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione paesaggistica è trasmesso alla Soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere,

⁵ Ad oggi è vigente il Disciplinare per il funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 1 del 3 febbraio 2017.

⁶ Il parere della Soprintendenza reso nei 45 giorni è vincolante, tuttavia perde valore vincolante qualora reso tardivamente (Consiglio di Stato n. 2487/2023, n. 9798/2022) e "può per di più può essere pretermesso in caso di sua mancata espressione, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 146, come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 133" (Cons. di Stato n. 2640/2021).



AREA AMBIENTE - **Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio**

alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

5.2 Procedimento semplificato

L'autorizzazione paesaggistica semplificata è rilasciata ai sensi del d.p.r. 31/2017 per gli interventi di lieve entità indicati nell'elenco di cui all'Allegato B del Regolamento⁷.

Sono, altresì, assoggettate a procedimento semplificato le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.

A seguito dell'istanza, l'ufficio Paesaggio effettua le verifiche - anche relativamente alla correttezza del procedimento⁸ - e gli accertamenti di competenza.

In caso di esito negativo della valutazione dell'ufficio Paesaggio, considerato il parere della CLP, l'ufficio comunica agli interessati, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e, valutate le eventuali osservazioni o l'eventuale progetto modificato, rigetta motivatamente l'istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente.

Laddove l'ufficio Paesaggio valuti positivamente la conformità e la compatibilità degli interventi con i provvedimenti di vincolo insistenti nell'area di intervento, acquisito il parere della CLP, entro il termine tassativo di 20 giorni trasmette alla Soprintendenza una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda e alla documentazione in suo possesso. In caso di valutazione positiva del Soprintendente, questi entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante all'ufficio Paesaggio, il quale adotta il provvedimento nei 10 giorni successivi.

In caso di valutazione negativa del Soprintendente della proposta di accoglimento formulata dall'ufficio Paesaggio, la Soprintendenza comunica al richiedente, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della proposta, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e della proposta dell'amministrazione precedente, specificandoli in modo dettagliato, ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest'ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d'uso eventualmente presenti e di ciò venga data idonea ed adeguata motivazione.

La Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di 20 giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione all'autorità procedente.

In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei 20 giorni previsti, si forma il silenzio assenso, ai sensi dell'articolo 17-bis della l. 241/1990, e l'amministrazione precedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

⁷ Si applica la Circolare applicativa del Ministero delle attività culturali n. 42 del 21 luglio 2017.

⁸ Ai fini della correttezza della classificazione degli interventi bisogna tener conto del "cumulo di una pluralità di interventi sullo stesso immobile", che esclude la segmentazione e frammentazione artificiosa degli interventi (cfr. Circolare 42/2017 par. 3).



AREA AMBIENTE - Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

5.3 Accertamento di compatibilità

Il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica è disciplinato dall'art. 167 d.lgs 42/2004. L'istanza è procedibile nei casi tassativamente previsti al comma 1 di seguito elencati:

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi⁹ ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

L'ufficio Paesaggio si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante¹⁰ della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni.

5.4 Opere pubbliche

Nel caso di realizzazione di opere pubbliche, per le quali il provvedimento di approvazione del progetto tiene luogo di permesso a costruire (art. 7 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001), l'ufficio o Ente procedente, preliminarmente all'indizione della conferenza di servizi decisoria ai fini dell'approvazione del progetto, deve:

- redigere o far redigere il progetto in relazione alla qualità complessiva del paesaggio da tutelare, verificando con esattezza il vincolo posto sull'area di intervento e il rispetto delle specifiche indicazioni;
- redigere o far redigere la relazione paesaggistica -completa di ogni documentazione necessaria-, il progetto di trasformazione e la relazione al progetto;
- inviare tutta la documentazione all'ufficio Paesaggio all'interno di una cartella denominata "Autorizzazione paesaggistica" in sede di conferenza di servizi decisoria.

L'ufficio Paesaggio provvederà, nei termini di legge o nei tempi previsti dalla conferenza di servizi, a richiedere eventuali integrazioni, a sottoporre il progetto al parere della CLP e a formulare la proposta di autorizzazione alla Soprintendenza.

Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica delle opere sovracomunali ricadenti nei territori di più comuni e finanziate con fondi regionali, statali o comunitari è di competenza regionale, ai sensi dell'art. 48 comma 2 della l.r.16/2004, pertanto l'istanza dovrà essere presentata direttamente al competente ufficio regionale¹¹. Per tali opere l'ufficio Paesaggio, su richiesta della Regione, predispone la "relazione

⁹ Per la definizione di "volumi" si fa riferimento al Parere dell'Ufficio Legislativo prot. n. 19133 del 19/07/2023 che in linea con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa maggiormente compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio, la nozione di volumi rilevanti ai sensi dell'art.167 comma 4 lett. a) del D.lgs. 42/2004 comprende qualsiasi nuova volumetria, inclusi i volumi tecnici.

¹⁰ La recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, del 2 febbraio 2024, n. 1093 sancisce il principio che il silenzio assenso, introdotto dall'art. 17-bis della legge n. 241/90, si applica anche al parere della Soprintendenza previsto dall'art. 167 del d.lgs. n. 42/04 nello speciale procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica.

¹¹ La Regione Campania, con nota PG/0826013 del 27 settembre 2024, ha definito che le opere sovracomunali sono da intendersi "le opere pubbliche di rilevanza territoriale che interessano il territorio di più comuni e che sono costituite da progetti unitari i cui elementi sono inscindibilmente interconnessi. Possono appartenere a tale fattispecie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, opere infrastrutturali afferenti i tracciati di reti viarie o ferroviarie o della mobilità lenta, opere relative a servizi a rete (elettrodotti, gasdotti, collettori fognari comprensoriali, impianti di telecomunicazione), opere di sistemazione idrogeologica e/o regimazione idraulica a scala di bacino, comprese in un unico progetto che interessa il



AREA AMBIENTE - **Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio**

istruttoria” di cui alla l.r. 18/22 per i profili paesaggistici relativi al territorio comunale e la trasmette alla Regione in tempo utile per la formulazione della proposta da parte di quest’ultima.

5.5 Opere di privati

Per queste opere su istanza di parte, qualora l’istanza edilizia o di inizio attività prevede anche il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, i servizi precedenti provvedono a:

- verificare l’esistenza del vincolo nell’area di intervento e la necessità di acquisire per l’intervento proposto l’autorizzazione paesaggistica;
- verificare la completezza della documentazione presentata con particolare riferimento alla relazione paesaggistica;
- predisporre una scheda tecnica contenente lo stato legittimo dell’immobile e la procedibilità dell’istanza ai fini urbanistico-edilizi¹².

Per l’attività edilizia libera, di cui all’art. 6 d.p.r. 380/2001, nel caso in cui le opere vadano preventivamente assoggettate ad autorizzazione paesaggistica, il privato trasmette l’istanza per il tramite dello Sportello Unico Edilizia.

La procedibilità dell’istanza ai fini urbanistico edilizi è una verifica particolarmente rilevante in capo agli uffici procedenti, esulando la stessa dalle competenze dell’ufficio Paesaggio, nell’obbligo di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

6. Documentazione necessaria

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 sono state definite, ai sensi del comma 3 del più volte richiamato art. 146 del d.lgs 42/2004, le finalità, i criteri di redazione, i contenuti della relazione paesaggistica che, congiuntamente al progetto dell’intervento ed alla relazione generale, deve corredare l’istanza di autorizzazione paesaggistica.

La relazione paesaggistica andrà redatta, a seconda dei casi concreti, così come definito dal citato DPCM 2005.

In particolare, si richiama l’attenzione sul fatto che la relazione paesaggistica deve indicare:

- lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;
- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti;
- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
- gli elementi di mitigazione e compensazione necessari.

La relazione paesaggistica deve contenere tutti gli elementi utili per effettuare la verifica di conformità/compatibilità dell’intervento con i vincoli paesaggistici insistenti nell’area oggetto di intervento o nelle aree limitrofe in caso di vincoli indiretti, con l’indicazione dei seguenti accertamenti:

territorio di più comuni e la cui natura e rilevanza territoriale richiede valutazioni paesaggistiche coordinate”.

¹² In sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, oggetto di rigorosa e puntuale valutazione è la concreta incidenza impattante dell’intervento progettato sullo scenario paesaggistico circostante, con esclusione di qualsivoglia verifica degli aspetti di regolarità urbanistica ed edilizia dell’opera, quali anche lo stato legittimo dell’immobile.

Questo in ragione dell’autonomia strutturale e funzionale che separa il titolo paesaggistico rispetto a quelli implicanti l’accertamento della legittimità urbanistico-edilizia del medesimo progetto (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 24 marzo 2023, n. 3006).



AREA AMBIENTE - **Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio**

- la conformità con la disciplina del piano di tutela del paesaggio (rispetto della disciplina di zona in relazione agli interventi ammissibili);
- la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti nel vincolo;
- la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

Appare opportuno, innanzitutto, richiamare l'attenzione sulla completezza della documentazione a corredo affinché si possa avere una chiara visione dell'intervento attraverso foto modellazione realistica (rendering computerizzato o manuale) e sulla valutazione delle condizioni poste dal vincolo specifico esistente.

In particolare, la documentazione dovrà essere corredata dai seguenti elaborati da trasmettere su supporto digitale (pec, protocollo informatico) che non superi le dimensioni di 3 Mb per singolo elaborato:

- 1) elenco elaborati;
- 2) scheda illustrativa con asseverazione della legittimità dello stato dei luoghi (o perizia giurata).
- 3) rilievo dello stato di fatto con documentazione fotografica a colori;
- 4) progetto di intervento con elaborati grafici quotati (piante, sezioni, prospetti);
- 5) render del progetto, con simulazioni del suo inserimento nel contesto a scala sia architettonica che urbana;
- 6) un elaborato nel quale siano sovrapposti il rilievo dello stato di fatto rappresentato con unico colore ed il progetto da valutare evidenziato in un unico differente colore (comprendente grafici di planimetria generale e di inserimento territoriale, piante, sezioni, prospetti).

Il d.p.r. 31/2017 all'art. 8 ha introdotto una semplificazione documentale per gli interventi di lieve entità, puntualmente elencati nell'Allegato B al decreto. La semplificazione prevede un modello di istanza (Allegato C) e una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, nelle forme di cui all'Allegato D. Nella relazione sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell'area, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento e sono altresì indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.

7. Iter procedurale paesaggistico

L'iter avviene nel rispetto delle seguenti fasi:

- Istanza;
- Esame procedibilità;
- Predisposizione della relazione tecnica illustrativa paesaggistica;
- Acquisizione del parere della CLP;
- Accertamento di conformità /valutazione di compatibilità paesaggistica;
- Predisposizione della proposta di provvedimento;
- Acquisizione del parere del Soprintendente;
- Rilascio/diniego dell'Autorizzazione Paesaggistica.



AREA AMBIENTE - **Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio**

7.1 Istanza

Una volta trasmessa l'istanza da parte dell'ufficio o Ente procedente, l'ufficio Paesaggio acquisisce la pratica paesaggistica che viene registrata - a cura di un dipendente dell'ufficio, anche incaricato quale Segretario della CLP, - con assegnazione di numero progressivo di pratica e con indicazione di: data di ingresso, ufficio/Ente procedente, tipologia di opera (pubblica, privata), tipologia di procedimento (ordinaria, semplificata, accertamento, condono), nominativo del richiedente, breve descrizione dell'intervento e ubicazione ed annotazione di eventuale priorità segnalata.

Il Responsabile del Paesaggio assegna l'istruttoria delle pratiche ai responsabili del procedimento secondo criteri organizzativi gestionali finalizzati a garantire che le attività istruttorie vengono espletate nel rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche, delle tipologie procedurali, della titolarità pubblica o privata degli interventi, delle priorità acclarate.

Le attività istruttorie vengono espletate nel rispetto dei criteri operativi di seguito sintetizzati.

Le pratiche che riguardano opere private sono esaminate in ordine cronologico, mentre per quelle relative ad opere comunali e pubbliche, in generale, può essere effettuata un'istruttoria in deroga dall'ordine cronologico in relazione alle tempistiche delle relative conferenze di servizi.

L'ordine cronologico può essere derogato per i seguenti motivi:

- Opere pubbliche o di pubblica utilità in relazione alle scadenze delle conferenze di servizi;
- Interventi di messa in sicurezza o che riguardino la pubblica incolumità o per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- Interventi finanziati con fondi pubblici in relazione alla scadenza dei finanziamenti;
- Interventi oggetto di contenzioni in corso.

Il Responsabile del Paesaggio valuta l'eventuale deroga all'ordine cronologico.

7.2 Esame procedibilità

Ai fini della procedibilità dell'istanza l'ufficio Paesaggio provvede preliminarmente a verificare:

- se ricorrono i presupposti di esclusione previsti dall'art. 149 del d.lgs 42/2004 o dall'Allegato A al d.p.r. 31/2017;
- l'iter procedurale corretto (ordinario, semplificato, accertamento);
- il vincolo esistente e l'adeguatezza della proposta al suo contenuto;
- l'eshaustività della scheda tecnica dell'ufficio procedente;
- la completezza della documentazione.

E' possibile interrompere i termini una sola volta per richiedere integrazioni al richiedente o per il tramite degli uffici competenti.

Le pratiche non rispondenti ai suindicati criteri di procedibilità saranno oggetto di restituzione agli uffici procedenti.

7.3 Relazione tecnica illustrativa

Verificati i requisiti di procedibilità, il responsabile del procedimento redige la relazione tecnica illustrativa per gli aspetti paesaggistici ex art. 146 d.lgs. 42/2004, avente i seguenti contenuti:

- descrizione intervento;



AREA AMBIENTE - **Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio**

- analisi di contesto (morfologia dei luoghi, sistemi naturali, struttura insediativa, ambito paesaggistico);
- regime vincolistico (indicazione delle norme dei piani di tutela paesaggistica laddove esistenti, con riferimenti agli interventi ammissibili ed esclusi, indicazione dei valori paesaggistici da tutelare desunti dai decreti di vincolo, indicazione dei vincoli *ope legis*).

Il progetto corredato dalla relazione tecnica illustrativa per gli aspetti paesaggistici è trasmesso alla CLP.

7.4 Parere della CLP

A seguito dell'istruttoria paesaggistica, la CLP esprime il parere di competenza, ai sensi dell'art. 148 d.lgs 42/2004 e nelle modalità previste dal Regolamento/Disciplinare per il suo funzionamento.

Nel corso delle sedute la Commissione può chiedere il supporto istruttorio preliminare del responsabile del procedimento dell'istruttoria paesaggistica. Il parere viene reso in forma favorevole o non favorevole, può indicare prescrizioni (per mitigare compensare i potenziali impatti delle trasformazioni sul paesaggio) e deve essere adeguatamente motivato, soprattutto in caso di valutazione negativa dell'intervento proposto e con indicazione delle possibili soluzioni da adottare per rendere l'intervento compatibile con i valori paesaggistici dell'area.

Ad avvenuta espressione della Commissione il segretario trasmette il parere all'ufficio del Paesaggio.

7.5 Valutazione della conformità/compatibilità paesaggistica

Successivamente all'espressione del parere della CLP l'ufficio Paesaggio effettua gli accertamenti sulla conformità dell'intervento alle norme e prescrizioni del piano paesistico, laddove esistenti. Laddove non sussistano prescrizioni d'uso nel provvedimento di vincolo (vincoli *ope legis* o decreti ex leggi 778/1922 e 1497/1939), l'ufficio Paesaggio effettua una valutazione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in ordine ai valori paesaggistici tutelati.

Viene effettuata esclusivamente una valutazione di compatibilità paesaggistica anche per gli interventi realizzati, oggetto di accertamento di compatibilità, ex art. 167 d.lgs 42/2006, e di condono¹³, ai sensi delle leggi n. 47 del 1985, n. 724 del 1994 e n. 269 del 2003.

L'accertamento della conformità del progetto è effettuato rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico e dal piano paesaggistico.

7.6 Formulazione della proposta di provvedimento

In esito a quanto accertato e valutato l'ufficio Paesaggio esprime la conformità/compatibilità paesaggistica e conseguentemente formula la proposta di provvedimento paesaggistico, con allegata la relazione tecnico-illustrativa, redatta dal responsabile del procedimento.

Nella proposta si tiene conto del parere della CLP, indicando con adeguata motivazione la condivisione o meno dello stesso.

¹³ In caso di sopravvenienza di un vincolo di tutela paesaggistica, l'amministrazione competente ad esaminare l'istanza di condono proposta ai sensi della L. 47/1985 deve acquisire il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sopravvenuto, la quale deve pronunciarsi tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui esercita i propri poteri consultivi ed esprimere un parere di compatibilità paesaggistica dell'intervento edilizio abusivo (vedi anche Cons. di Stato n. 4073/2023, n. 63/2023, n. 3734/2019).



AREA AMBIENTE - Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

Nei casi previsti dalla norma in caso di valutazione negativa da parte dell'ufficio Paesaggio si procede nelle modalità indicate al paragrafo 5 in relazione alla tipologia di procedimento (ordinario, semplificato, accertamento, condono).

La proposta di provvedimento, a firma del Responsabile del Paesaggio e del responsabile del procedimento paesaggistico, contiene la dichiarazione sulla conformità o compatibilità paesaggistica dell'intervento.

La proposta di provvedimento viene trasmessa alla Soprintendenza e comunicata al soggetto richiedente quale comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 l.241/1990.

7.7 Parere del Soprintendente

La proposta di provvedimento formulata dall'ufficio Paesaggio viene sottoposta al parere del Soprintendente, ai sensi dell'art. 146 commi 7 e 8 d.lgs. 42/2004.

Il parere del Soprintendente è obbligatorio e vincolante e viene espresso limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico (laddove approvato) ovvero nelle prescrizioni d'uso dei provvedimenti di vincolo (laddove esistenti).

L'ufficio Paesaggio è tenuto a monitorare la tempistica prevista dalla legge, ovvero 45 giorni in caso di procedimento ordinario, decorsi i quali il parere assume natura non vincolante per l'ufficio Paesaggio.

Nel procedimento ordinario, qualora decorsi i 60 giorni non fosse pervenuto il parere del Soprintendente, ai sensi del comma 9 dell'art. 146, l'ufficio Paesaggio provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

Nel procedimento semplificato, in caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei 20 giorni previsti dall'art. 9 comma 11 d.p.r. 31/2017, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della l.241/1990 e l'ufficio Paesaggio provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

In caso di interventi finanziati con fondi PNRR, il parere di competenza viene rilasciato dalla Soprintendenza PNRR sulla scorta di una proposta di parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, come da Circolare 2/2023 del Ministero della Cultura.

7.8 Rilascio/diniego del provvedimento autorizzazione paesaggistica

Acquisito entro i termini di legge il parere espresso dal Soprintendente sulla proposta di provvedimento, l'ufficio Paesaggio provvede al rilascio dell'autorizzazione con disposizione dirigenziale in conformità al parere del Soprintendente.

Decorsi i termini previsti, in assenza del parere dei Soprintenderne, l'ufficio Paesaggio provvede al rilascio dell'autorizzazione in conformità alla proposta.

In caso di parere tardivo della Soprintendenza, nei procedimenti in cui il parere tardivo assuma carattere non vincolante, l'ufficio Paesaggio valuta autonomamente il parere ed emette il provvedimento di rilascio/diniego dell'autorizzazione paesaggistica.

Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica di pratiche di condono, il parere del Soprintendente è sempre obbligatorio e vincolante¹⁴.

¹⁴ L'art. 32, comma 43, L. 326/2003, per le opere costruite su aree sottoposte a vincolo, così recita: "Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga



AREA AMBIENTE - **Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio**

Il provvedimento di rilascio/diniego dell'autorizzazione paesaggistica, ricordato che costituisce atto autonomo e presupposto, sarà inviata agli uffici/Enti precedenti per il completamento della procedura di rilascio del titolo autorizzativo o per l'approvazione del progetto e alla Soprintendenza, alla Regione Campania e alla CLP e agli Enti Parco, per le aree di competenza.

8. Effetti

Ai sensi del comma 4 dell'art. 146 l'autorizzazione è efficace per un periodo di 5 anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

9. Pubblicità degli atti

Ai sensi del comma 13 dell'art. 146 deve essere istituito un elenco aggiornato e consultabile liberamente con la data di rilascio di ogni singola autorizzazione, con l'annotazione sintetica del relativo oggetto e del luogo. Tale elenco sarà trasmesso trimestralmente alla Regione e alla Soprintendenza per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

È istituito a cura dell'ufficio Paesaggio l'elenco informatico dei provvedimenti rilasciati, la consultazione dell'elenco sarà consentita tramite il sito web comunale nell'Area tematica dedicata alle "Autorizzazioni paesaggistiche".

10. Disposizioni transitorie

La presente Direttiva sostituisce la precedente, approvata con disposizione del Coordinatore del Dipartimento Ambiente n. 18 del 10 maggio 2010.

L'iter previsto al paragrafo 7 entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025, pertanto le istanze pervenute presso gli uffici precedenti (SUE, SUAP, municipalità) fino al 31 dicembre 2024 continueranno ad essere sottoposte preventivamente alla CLP per il successivo inoltro all'ufficio Paesaggio.

A decorrere dal 1° gennaio 2025 verrà istituito un nuovo registro di ingresso delle pratiche paesaggistiche e un nuovo registro dei provvedimenti emessi (autorizzazioni/dinieghi).

La Dirigente del servizio

Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio
arch. Giuliana Vespere

Giuliana
Vespere
10.12.2024
16:44:30
GMT+01:00



*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.(CAD).
La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del d.lgs 82/2005.*

formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto".